



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Direzione Generale per l'Università  
Ufficio VI*

OGGETTO: Parere su validità titoli Master telematici.

Con riferimento alla richiesta di parere della S.V. relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il decreto interministeriale 14 luglio 2006 ha abrogato l'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del D.I. 17 aprile 2003, come modificato dall'articolo unico, lettera c) del decreto 15 aprile 2005. Per effetto di tale abrogazione è stato reintrodotta il divieto per le Università degli studi e per le Università telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie.

Tale divieto non riguarda, invece, l'istituzione di master universitari, per i quali trova applicazione, non già la procedura prevista dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, bensì l'art. 3, comma 9, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, secondo cui "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.



## *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

Ne consegue che, i master possono essere autonomamente attivati dalle Università, sia convenzionali che telematiche, trattandosi di corsi al cui termine non si provvede al rilascio di titoli accademici.

Si sottolinea, peraltro, che i titoli conseguiti al termine di tali master hanno identico valore sia se rilasciati da un'Università convenzionale che da una telematica.

Con riferimento al master di primo livello per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che qui interessa, si conferma che anche le Università telematiche possono attivare questo tipo di corsi di perfezionamento, purché sia assicurato il rispetto degli standard minimi definiti dall'accordo Stato-Regioni cui la legge citata a tal fine rimanda. In particolare, l'accordo Stato-Regioni 1 agosto 2007 richiede per la validità dei titoli rilasciati al termine di tali master - sia se attivati presso un Ateneo convenzionale che presso una telematica - che sia garantita una formazione sia interna (lezioni frontali oppure online) che esterna ( tirocini presso soggetti e/o strutture diverse dall'Università).

A tal fine, le Università saranno chiamate a stipulare convenzioni con i soggetti presso i quali il previsto tirocinio dovrà svolgersi.

IL DIRETTORE GENERALE  
dot. Antonello Masia